Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – REVISIONE - EFFICACIA D SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - SENTENZA PENALE PRONUNCIATA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO – STATO NEL GIUDIZIO DISCIPLINARE – SENTENZA PENALE PRONUNCIATA CON GIUDIZIO ABBREVIATO – NON STATO

Descrizione

Sotto un primo profilo, deve ricordarsi che l'art. 111, comma 3, del C.G.S. (al pari dell'art. 39 del Codice Coni) prevede che *"La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto*.". Al riguardo – ai fini della revisione – l'accertamento dei fatti operato in sede penale può risultare legalmente inconciliabile con le risultanze fattuali emerse nel processo sportivo disciplinare (e quindi prevalere su queste ultime) solo se la sentenza penale è pronunciata a seguito di dibattimento. Allorché la sentenza è stata pronunciata all' esito di un giudizio abbreviato ex art. 438 e segg. c.p.p., e quindi al termine dell'udienza preliminare, senza far luogo a dibattimento, essa è resa in base al materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari e quindi a prescindere da ogni possibile integrazione o precisazione delle risultanze probatorie da parte dell'accusa nel corso del dibattimento. Solo la sentenza penale di assoluzione pronunciata all'esito di dibattimento prevale sul diverso accertamento disciplinare (come originariamente previsto anche dall'art. 653 c.p.p.) e fa quindi stato nel relativo giudizio.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 87/CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 111, comma 3, del C.G.S

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0087 CFA del 3 aprile 2023 (Sig. Saverio Columella/Procura Federale)